|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **I S T I T U T O C O M P R E N S I V O STATALE**  **“Giulio Lusi”**  SCUOLA DELL’INFANZIA E DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE  ***Via Villa Caracciolo – 83031 Ariano Irpino* (AV)**  e-mail: [avic863009@istruzione.it](mailto:avic863009@istruzione.it) - Cod. Fisc. 90013080644 - Tel. 0825/871425 - Fax 0825/871400  PEC: [*avic863009@pec.istruzione.it*](mailto:avic863009@pec.istruzione.it) - *Web site:* [*www.icgiuliolusi.gov.it*](http://www.icgiuliolusi.gov.it) |  |
|  |

CodiceUnivocoUfficio: UFPEGE CodiceIPA: iPA istsc\_avic863009

PROT.N. 8895-04 Arino Irpino,30/03/2020

**INFORMATIVA SULLA DIDATTICA A DISTANZA e TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi della vigente normativa sul trattamento e la protezione dei dati personali

Visto il Provvedimento del 26 marzo 2020 sulla Didattica a Distanza

Vista la Nota Istituzionale del Presidente del Garante al Ministro dell’Istruzione, Ministro Della Ricerca e Ministro delle Pari Opportunità in Tema di Didattica a distanza

Si rende necessario fornire delle **“istruzioni per l’uso”** indicate dal Garante, alle quali occorre attenersi per una corretta gestione della didattica on line.

A tal fine, l’intento è quello di fornire alle famiglie gli strumenti per fruire al meglio della didattica a distanza mediante le nuove tecnologie, e, soprattutto mediante un utilizzo consapevole per evitare i rischi derivanti da un uso scorretto di suddetti strumenti.

Si sintetizzano di seguito le istruzioni previste dal Garante:

* **Nessun bisogno di consenso** per l’utilizzo di sistemi per la didattica a distanza, in quanto già fornito per le funzioni istituzionalmente previste per gli Istituti.

Data la particolare situazione nella quale l’Istituzione scolastica è obbligata ad operare, la didattica a distanza si è resa obbligatoria come unica modalità consentita, e quindi non opzionale, per garantire agli studenti la prosecuzione delle attività didattiche. Per questo motivo le famiglie, per tutta la durata dell’emergenza non possono negare il consenso, in quanto tali attività rientrano nell’assolvimento nelle funzioni istituzionali e tale diniego risulta essere superato dalle norme speciali in vigore.

* **Regolamentazione strumenti di didattica a distanza**

Nella scelta di strumenti utili per la didattica a distanza bisogna orientarsi verso quelli che prevedono misure predefinite di protezione dei dati. In questo caso, non occorre una valutazione d’ impatto se il sistema scelto dall’ Istituzione scolastica non comporta un aggravio dei rischi. Se invece, la piattaforma scelta, comporta il trattamento dei dati personali, occorre regolare tramite un contratto il rapporto con il fornitore erogatore del servizio ( es. registro elettronico).

L’Istituto qualora ritenga necessario utilizzare piattaforme più evolute con servizi complessi non esclusivamente rivolti alla didattica, può per specifiche motivazioni, fruire di tali piattaforme, attivando però solo i servizi strettamente necessari alla formazione senza effettuare social login e geolocalizzazione.

Tale restrizione è necessaria per minimizzare i dati personali da trattare e sarà onere degli Istituti verificare che i dati trattati per loro conto siano utilizzati solo per fini didattici, e dovrà essere garantita una specifica protezione per i dati personali dei minori, fruitori meno consapevoli dei rischi correlati.

Per quanto concerne l’utilizzo di ulteriori applicazioni e piattaforme social (es. Whatsapp-Skype-Telegram) per i quali è prevista una social login e geolocalizzazione, associati a profili personali e quindi, non forniti dall’Istituto Scolastico, perché non riconosciuti tra gli strumenti utilizzabili per la didattica a distanza, si evidenza che la responsabilità ai fini del trattamento dei dati personali, della conservazione degli stessi e dei rischi connessi all’utilizzo, è strettamente personale e non ricade sull’ Istituto Scolastico.

Nello specifico, vista la prassi attualmente consolidata negli Istituti per venire incontro alle esigenze delle famiglie, utilizzando come strumento di videoconferenza Whatsapp, sì ritiene utile fornire alcune delucidazioni su tale applicazione e sui rischi connessi:

* WHATSAPP (https://www.whatsapp.com/), gestito AD OGGI da un’azienda irlandese soggetta alle leggi e regolamenti del proprio Paese, appartenente alle aziende di Facebook
* TERMINI E CONDIZIONI: <https://www.whatsapp.com/legal/#terms-of-service>
* PRIVACYPOLICY:https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy  
  (NON è stato possibile conoscere dove siano ubicati i dati oggetto di trattamento né dove vengano trasferiti).

In questi specifici casi, dove le società che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, e i dati oggetto del trattamento, vengono registrati in sistemi informativi su web, conservati e/o trasferiti su server ubicati all'esterno dell'Unione Europea, o dove l’ubicazione non è nota, i principi applicabili al trattamento di dati personali e alla sua leceità , le condizioni per il consenso e i diritti azionabili in relazione al trattamento di dati personali non sono gli stessi previsti dal GDPR 679/16.

* **Correttezza e trasparenza nell’uso dati**

In conclusione, alla luce di quanto sopra, si intende illustrare i rischi connessi all’utilizzo di tali strumenti informando gli interessati sulle caratteristiche, le modalità del trattamento dei dati nel rispetto della disciplina sui controlli a distanza.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Annanaria Verile

(firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/9